



Comune di Imola

*Provincia di Bologna
Via Mazzini n. 4 – 40026 Imola
Tel. 0542-602111-Fax 602289*

.....
.....

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTAZIONE
DEI CITTADINI E PER LA MODALITA' DI INDIZIONE
E SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM***

Approvato con delibera C.C. n. 71 in data 1.04.2004, esecutiva

INDICE

Capo I - PRINCIPI GENERALI	2
Articolo 1 Finalità e contenuti	2
Capo II - REFERENDUM CONSULTIVO – NORME GENERALI	3
Articolo 2 Ammissibilità del Referendum Consultivo	3
Articolo 3 Referendum ammessi – Data di effettuazione	3
Articolo 4 Iniziativa referendaria	4
Articolo 5 Iniziativa del Consiglio Comunale	4
Articolo 6 Liste elettorali referendarie	5
Articolo 7 Iniziativa dei cittadini	5
Capo III - LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE	7
Articolo 8 Norme generali	7
Articolo 9 Indizione del referendum	7
Articolo 10 Revoca del referendum	8
Capo IV - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO	9
Articolo 11 Organizzazione	9
Articolo 12 Utilizzo tessera elettorale	9
Articolo 13 L'ufficio di Sezione	9
Articolo 14 Organizzazione ed orario delle operazioni	9
Articolo 15 Determinazione dei risultati del referendum	10
Capo V - LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM	12
Articolo 16 Disciplina della propaganda a mezzo manifesti	12
Articolo 17 Altre forme di propaganda – Divieti – Limitazioni	13
Capo VI - ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM	14
Articolo 18 Provvedimenti del Consiglio Comunale	14
Articolo 19 Informazione dei cittadini	14
Capo VII - DISPOSIZIONI FINALI	15
Articolo 20 Disciplina del procedimento referendario	15
Articolo 21 Norma di rinvio	15

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione del referendum consultivo previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 13 dello Statuto del Comune, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

C A P O I I

REFERENDUM CONSULTIVO

NORME GENERALI

ART. 2

Ammissibilità del Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dall'art. 13 dello Statuto Comunale e dal presente Regolamento.
2. Il referendum consultivo riguarda materie di esclusiva competenza locale e non è ammesso in materie ed atti relativi alla tutela dei diritti delle minoranze, ad elezioni, nomine, designazioni, decadenze, revoche, al personale dipendente del Comune, allo Statuto Comunale, all'ordinamento dei servizi e degli uffici, al funzionamento degli organi comunali, agli atti in materia di imposte, tasse, tariffe ed oneri a carico della cittadinanza; non è ammesso per i provvedimenti in materia di espropriazione per pubblica utilità, per i progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche, all'emissione di prestiti e per il bilancio preventivo, consuntivo.
3. Il referendum consultivo non è ammesso quando la competenza della materia è regionale e/o statale.
4. Sugli atti delle aziende controllate o partecipate dal Comune è ammesso il referendum consultivo esclusivamente sulle opere di grande rilevanza pubblica soggette, per legge, alla valutazione di impatto ambientale.
5. In materia di pianificazione territoriale e di progettazione attuativa, il referendum consultivo è ammissibile esclusivamente sull'atto di adozione di variante generale al piano regolatore generale e deve essere dichiarato ammissibile prima che il Consiglio Comunale deliberi le controdeduzioni.
6. Non può essere sottoposto a Referendum una materia già sottoposta a Referendum con esito negativo, se non dopo cinque anni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo precedente.
7. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio Comunale o per iniziativa popolare rispettivamente per non più di un quesito per ogni anno solare.

ART. 3

Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate in un'unica giornata, di domenica.
2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione dei Presidenti dei Gruppi Consiliari ed i Comitati promotori dei referendum di iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
3. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali Europee, Politiche, Regionali, Provinciali e Comunali.

4. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso o sciolto. Eventuali procedimenti di richiesta di referendum vengono sospesi ed i termini iniziano a decorrere 60 gg. dopo la proclamazione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

5. Non possono essere indetti referendum consultivi nel periodo dal 1 gennaio fino a 120 gg successivi alla data di proclamazione degli eletti.

6. Eventuali procedimenti di richiesta di referendum consultivi perdono efficacia al 31 dicembre dell'anno antecedente le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco per scadenza del quinquennio. Eventuali nuove richieste di referendum consultivo possono essere presentate dal Comitato Promotore, di cui all'art. 7, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti.

7. I procedimenti relativi all'approvazione di progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche vengono sospesi dalla data di ammissione al referendum fino al momento dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 18.

ART. 4 **Iniziativa referendaria**

1. Il referendum consultivo è indetto:

- a) dal Sindaco, se di iniziativa popolare, su richiesta di almeno 2.500 (duemilacinquecento) elettori iscritti nelle liste elettorali referendarie del Comune di Imola;
- b) dal Sindaco per iniziativa del Consiglio Comunale a seguito di deliberazione da adottarsi con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, Sindaco incluso.

2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

ART. 5 **Iniziativa del Consiglio Comunale**

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale nelle materie di cui all'art. 2.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dal Presidente del Consiglio Comunale su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati. Il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco.

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dalla parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del TUEL e dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario Generale e dai Dirigenti del Servizio Finanziario e del Servizio Elettorale con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Dirigente del Servizio Finanziario correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

ART. 6
Liste elettorali referendarie

1. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto a cui hanno diritto coloro i quali siano iscritti nelle liste elettorali referendarie.
2. Sono iscritti alle liste elettorali referendarie i cittadini iscritti nelle liste elettorali nonché i residenti che compiranno il sedicesimo anno di età il giorno in cui si tiene il referendum.
3. I residenti extracomunitari, di cui al comma 2, sono iscritti alle liste elettorali referendarie se residenti da almeno un anno, in regola con il permesso di soggiorno e che non abbiano riportato condanne penali.
4. I cittadini comunitari, di cui il comma 2, sono ammessi al voto con le modalità di cui al comma 3.

ART. 7
Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini di cui all'art. 6 che intendono promuovere un referendum consultivo di iniziativa popolare procedono, con la raccolta di almeno n. 500 sottoscrizioni, alla costituzione di un Comitato promotore ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo.

2. Il Comitato sottopone al Presidente del Comitato dei Garanti la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione referendaria.

3. Il Presidente del Comitato dei Garanti, previa verifica del servizio elettorale circa la regolarità delle sottoscrizioni, convoca entro 15 giorni il Comitato dei Garanti composto da:

- a) un componente nominato dal Sindaco quale Presidente;
- b) due componenti eletti dal Consiglio Comunale con voto mediante scrutinio segreto con voto limitato a un nominativo.

I componenti del Comitato dei Garanti devono essere scelti tra soggetti esperti nel campo della Pubblica Amministrazione.

4. Le adunanze del Comitato dei Garanti sono coordinate dal Presidente.

5. Le decisioni del Comitato dei Garanti, assunte a maggioranza, di ammissione o di diniego in relazione alle disposizioni di legge dello Statuto e del presente Regolamento, ed in particolare dell'art. 2, sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

6. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione in numero non inferiore a 2.500 cittadini iscritti nelle liste elettorali referendarie del Comune.

7. Le firme di costituzione del Comitato promotore e di presentazione della richiesta sono apposte sia per la costituzione del Comitato sia per la raccolta delle sottoscrizioni, su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere rispettivamente "Comune di Imola - Costituzione Comitato Promotore Referendum Consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati al Segretario Generale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

8. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate con le modalità e dai soggetti di cui alla legge 30.04.1999 n. 120.

9. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Generale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario Generale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali referendarie del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Il Segretario Generale provvede a comunicare la presentazione del quesito referendario al Presidente del Comitato dei Garanti entro sette giorni dal ricevimento degli atti.

10. Il Presidente del Comitato dei Garanti convoca il Comitato dei Garanti il quale, con l'ausilio del servizio elettorale, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione o della iscrivibilità delle liste elettorali referendarie del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo. Accertata la regolarità della documentazione, il Comitato dei garanti dichiara ammessa la richiesta di referendum.

11. Il Presidente del Comitato dei Garanti comunica al Segretario Generale e al Comitato Promotore l'esito della procedura di ammissione.

In caso positivo il Segretario Generale, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e la determinazione dirigenziale di impegno di spesa con la relativa copertura finanziaria, comunica l'avvenuta ammissione del referendum al Sindaco che stabilisce la data in cui si terrà il Referendum ai sensi dell'art. 3 comma 2.

CAPO III

LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

ART. 8 Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. Il Comitato dei Garanti approva le liste elettorali referendarie composte dalle liste elettorali nonché dagli elenchi aggiuntivi predisposti dall'ufficio elettorale contenenti i nominativi in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
L'Ufficio Elettorale predispone gli atti relativi all'iscrizione negli elenchi aggiuntivi verificando la regolarità del permesso di soggiorno nonché richiedendo il certificato penale.
L'Ufficio Elettorale dà comunicazione dell'ammissione al voto agli iscritti negli elenchi aggiuntivi, acquisiti i certificati penali.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% di quelli iscritti nelle liste elettorali referendarie con sottrazione dal numero totale degli elettori degli emigrati e dei deceduti ancora iscritti nelle liste elettorali al momento dell'approvazione degli elenchi aggiuntivi .
4. La ripartizione del Comune in sezione elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni salvo semplificazioni procedurali che potranno essere apportate dal Dirigente dell'Ufficio Elettorale.
Il Dirigente dell'Ufficio Elettorale può decidere al solo fine dell'espletamento del referendum oggetto del presente regolamento la fusione di due o più sezioni elettorali in una unica sezione.
5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. Il Comitato dei Garanti verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

ART. 9 Indizione del referendum

1. Il provvedimento di indizione del Referendum è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data di effettuazione e viene inviato al Segretario Generale, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali ed al Dirigente del Servizio Elettorale. Comunicazione dell'indizione del referendum viene trasmessa dal Segretario Generale al Prefetto, per quanto di competenza.
2. Entro il sessantesimo giorno precedente a quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel manifesto;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.Se il sessantesimo giorno cade nei mesi di luglio ed agosto i termini sono sospesi e la procedura si interrompe ed i sessanta giorni iniziano a ricorrere dal 1° settembre.

3. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

4. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il sessantesimo giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.

5. Una copia del manifesto viene esposta nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

ART. 10 **Revoca del referendum**

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, sia di iniziativa consigliere sia di iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione del medesimo, in conseguenza dell'approvazione di una deliberazione, il Comitato dei garanti valuta se le modificazioni degli atti amministrativi nel frattempo eventualmente intervenute sono tali da rendere sostanzialmente inutile il referendum; in tal caso revoca il referendum stesso.

2. Nel caso in cui il referendum revocato sia di iniziativa popolare il Sindaco ne dà notizia alla cittadinanza tramite manifesti ed utilizzando altri mezzi di informazione.

3. Nel caso in cui il referendum revocato sia di iniziativa consigliere, la revoca viene comunicata al Consiglio Comunale dal suo Presidente nella prima seduta utile.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

ART. 11 Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario Generale il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

ART. 12 Utilizzo tessera elettorale

1. Per l'espletamento della consultazione referendaria viene utilizzata la tessera elettorale di cui alla legge 30.04.1999 n. 120

2. Per coloro che hanno diritto al voto e che non sono in possesso della tessera elettorale, il servizio elettorale provvede ad inviare un certificato di ammissione al voto indicante le necessarie informazioni per l'esercizio del voto.

ART. 13 L'ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, il Dirigente del servizio elettorale, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, provvede al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.

3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Segretario Generale, su proposta del Dirigente del Servizio Elettorale, designa i presidenti delle sezioni elettorali, scelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53 o tra i dipendenti comunali resisi disponibili. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.

4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.

5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

ART. 14 Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761.

2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal Presidente del Gruppo Consigliare con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato Promotore e del Comitato per il no, se costituito, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario Generale o da altro funzionario del Comune.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi due referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 8,00.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita fornita dal Comune un segno sulla risposta dal lui scelta (si o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente all'ufficio elettorale.

ART. 15

Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato da due scrutatori della seconda e presieduto dal Presidente della prima sezione.

2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede, per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato e ad accertare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta;
- b) all'esame delle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Generale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario Generale trasmette uno degli originali del verbale al Comitato dei Garanti il quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono redatti i risultati definitivi del referendum. Il Presidente del Comitato dei Garanti, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco.

6. Il Segretario Generale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e del Comitato dei Garanti, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste da regolamento;
- b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai Presidenti dei gruppi consiliari di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum;
- c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e del Comitato dei Garanti.

7. Il Segretario Generale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e del Comitato dei Garanti per i referendum, nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e del Comitato dei Garanti e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza del Comitato dei Garanti viene pubblicata dal Segretario Generale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

C A P O V

LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

ART. 16

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune di 1 mt. x 1 mt.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) due spazi al comitato promotore;
 - b) uno spazio per ogni Gruppo Consiliare presente in Consiglio Comunale; per i Gruppi Consiliari con più di 10 Consiglieri sono assegnati 2 spazi;
 - c) due spazi al Comitato per il no, se costituito, con almeno 100 sottoscrizioni autenticate.
5. Lo spazio per la propaganda raddoppia in caso di due referendum. Il Comitato promotore che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalle lettere a) e c) dello stesso comma.
6. I gruppi consiliari ed il Comitato promotore possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
7. Entro il trentesimo giorno precedente a quello della votazione, il Dirigente dei Servizi Elettorali trasmette ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, al Comitato Promotore ed al Comitato per il no, se costituito, l'elenco dei luoghi abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
8. In relazione a quanto stabilito dai precedenti commi, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per iscritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta o in concessione.
10. Per quanto concerne la propaganda elettorale si applica in quanto compatibile la Legge 04/04/1956 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 17

Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum e al Comitato per il no, se costituito, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

CAPO VI

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

ART. 18

Provvedimenti del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, per la presa d'atto dell'esito del referendum o dei referendum, effettuati su iniziativa del Consiglio Comunale o per iniziativa popolare.
2. Quando il referendum è stato indetto ed ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale, anche con atti di indirizzo, adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.
3. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio Comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

ART. 19

Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale di cui all'art. 18 vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato Promotore.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20

Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

ART. 21

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme relative al procedimento della elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale in quanto applicabili.